

## OBBLIGO VACCINALE PROFESSIONISTI SANITARI

Il 26 novembre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto-legge 172/2021](#), *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”*, in vigore dal 27 novembre u.s., del quale si evidenziano le seguenti disposizioni di interesse.

- **Tutti i professionisti sanitari iscritti all'albo** - a prescindere dal contesto in cui esercitano la professione – **sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione. Si precisa che l'obbligo vaccinale per i sanitari si adempie non solo con il ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose), ma anche, dal 15 dicembre 2021, con la somministrazione della dose di richiamo**, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.
- **La vaccinazione è un requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.**
- **L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta la sospensione dall'esercizio della professione.**
- La competenza sull'accertamento dell'adempimento del predetto obbligo – in precedenza spettante alle ASL – **è attribuita agli Ordini territoriali pertanto, eventuali modifiche dello status vaccinale da parte degli iscritti dovranno essere comunicate all'Ordine stesso.**
- Non sussiste l'obbligo di vaccinazione in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, **attestate dal medico di medicina generale**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19. In questi casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
- L'unico soggetto competente ad attestare la sussistenza di condizioni cliniche documentate, a fronte delle quali sia accertato il pericolo per la salute, è il medico di medicina generale.
- Qualora non risulti l'effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (effettuazione di 1° e 2° dose), **l'Ordine invita l'iscritto a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, la certificazione comprovante la vaccinazione o l'esenzione dalla stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall'invito.**

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre **3 giorni** dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

- **Nell'invito ad adempiere, l'Ordine dovrà richiedere all'interessato anche i dati del datore di lavoro.** Si rammenta che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Codice deontologico del farmacista, costituisce preciso dovere deontologico per tutti gli iscritti all'albo, comunicare all'Ordine di riferimento ogni variazione dei dati relativi *"all'esercizio professionale ai fini del corretto svolgimento dei compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente"*.
- Decorso il predetto termine di cinque giorni, **qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche limitatamente alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla Federazione e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.**
- L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle predette verifiche, ha natura dichiarativa, non disciplinare, **determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione sanitarie e deve essere tempestivamente annotato nell'Albo professionale.**
- La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del decreto (ovvero 15 giugno 2022). **Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**

**Per i professionisti inadempienti non è più prevista la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.**

- Per i **soggetti esenti dalla vaccinazione** per accertato pericolo per la salute, in reazione alle condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale, è invece previsto il **demansionamento**. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 del D.L. 44/2021, come da ultimo modificato, infatti, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita *"il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2"*. (art. 4, comma 7, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

- Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.

**E' previsto, inoltre, che i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito ai fini dell'iscrizione fino al 15 giugno 2022.**

- Dal 15 dicembre 2021 è esteso l'obbligo vaccinale al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. **Tale obbligo non riguarda il personale non iscritto all'albo professionale che opera nelle farmacie e nelle parafarmacie: pertanto, quest'ultimo non è soggetto ad obbligo vaccinale.**
- Con decorrenza **dal 15 dicembre 2021**, è ridotta da dodici mesi a **nove mesi** la durata di validità del certificato verde COVID-19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 (o dall'eventuale dose unica prevista) e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo.

**Poiché sono in corso interlocuzioni tra la Federazione e il Ministero della Salute, si fa riserva di fornire aggiornamenti in merito alle indicazioni fornite non appena possibile.**